Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Venerdì, 14 ottobre 1927 - ANNO V — Numero 238

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guagliò.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera; Libreria Minerva del sig. Cacopardo Fortunato.* — Asmara: *A e F. Cicero.* — Buenos Aires: *Libreria Italiana Moderna,* Lavalle 485. — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del «Fascicolo 1° del Vol. IV - 1927» della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla «Gazzetta Ufficiale» non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI.**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2131.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1830.

Proroga della corresponsione della indennità coloniale al personale in servizio nella Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti i Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505, e 27 luglio 1924, n. 1794;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1891;
Visto il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 158, col quale fu prorogata al 30 giugno 1927 la disposizione del R. decreto 30 agosto 1925, n. 1891;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione del R. decreto 30 agosto 1925, n. 1891, con la quale l'indennità coloniale al personale civile e militare in servizio nella Somalia italiana è stata aumentata in misura pari alla metà dello stipendio, è prorogata fino al 30 giugno 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 46. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2132.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1831.

Approvazione della convenzione 30 luglio 1927 per la concessione del completamento e dell'esercizio della ferrovia Villasantina-Comeglians.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 22 novembre 1919, n. 2418; 23 gennaio 1921, n. 56; il Nostro decreto 3 aprile 1921, n. 622, e i decreti-legge 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 22 marzo 1923, n. 747; 23 maggio 1924, n. 996; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525, e 16 agosto 1926, n. 1595;
Visto il Nostro decreto 9 maggio 1926, n. 1299, col quale è stato approvato lo statuto del Consorzio Val Degano;
Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie, di cui al suindicato decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 30 luglio 1927 - Anno V - fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e i rappresentanti del Consorzio Val Degano, per la concessione del completamento e dell'esercizio della ferrovia Villasantina-Comeglians.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 49. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2133.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1832.

Riconoscimento del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Reggio Emilia quale subconcessionario dell'esercizio della ferrovia Reggio Emilia-Boretto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 febbraio 1922, n. 263, mediante il quale venne approvata la convenzione 4 febbraio 1922 per la concessione alla provincia di Reggio Emilia della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Reggio Emilia a Brescello con espressa facoltà all'Amministrazione di far terminare la linea a Boretto, con prolungamento sino alla località ove sorgerà lo scalo fluviale sul Po;
Visto il Nostro decreto 18 novembre 1926, n. 2356, col quale sono stati approvati e resi esecutivi i due atti 6 novembre 1926, aggiuntivi alla nominata convenzione 4 febbraio 1922 per la concessione della ferrovia;
Visti il contratto in data 21 dicembre 1926, e quello addizionale in data 3 agosto 1927, ambedue a rogito Balondi cav. dott. Luigi di Eugenio, segretario generale dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, mediante i quali la provincia di Reggio Emilia ha subconcesso al Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Reggio Emilia l'esercizio della ferrovia Reggio Emilia-Boretto;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Reggio Emilia è riconosciuto subconcessionario

dell'esercizio della ferrovia Reggio Emilia-Boretto, concessa all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia mediante convenzione 4 febbraio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 50. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2134.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1927, n. 1833.

Classificazione in seconda categoria delle opere idrauliche di difesa di un tronco del fiume Adige in provincia di Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1688;

Vista la legge 5 maggio 1907, n. 257, istitutiva del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova, modificata da quella 31 dicembre 1923, n. 3228;

Visti i Regi decreti 29 agosto 1875, n. 2686, e 5 luglio 1882, n. 876, la legge 18 gennaio 1885, n. 2885, ed il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2259, con i quali furono classificate nella seconda categoria delle opere idrauliche le arginature e le difese del fiume Adige dalla foce sino a valle della città di Verona;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1870, che reca provvedimenti per la sistemazione montana e valliva dell'Adige e suoi affluenti, nella Venezia Tridentina;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla classifica, nella seconda categoria, delle opere idrauliche, delle arginature e delle difese dell'Adige nel tronco intermedio in provincia di Verona;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle per la difesa del tronco d'Adige in provincia di Verona, di circa chilometri 62, fra il confine con la provincia di Trento e l'inizio delle arginature già classificate a valle di Verona, in località Bocche di Sorio, in destra, e Ca' Buri, in sinistra, compreso il tratto urbano della città di Verona.

Art. 2.

E' approvato il perimetro del territorio interessato quale risulta indicato con velatura rosa e segno rosso nella corografia in data 15 novembre 1926, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

E' in facoltà del Governo di determinare, ove occorra, con decreto Reale, i limiti precisi degli argini e tratti d'argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni del presente Nostro decreto e di stabilire fin dove debba estendersi, nelle località ove manchino argini continui, la continuità della difesa.

Art. 4.

Il contributo delle Provincie e degli altri enti interessati sarà inscritto nel bilancio della entrata.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 51. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2135.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1834.

Ratifica del decreto governatoriale relativo al regime degli alloggi in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge organica 26 giugno 1927, numero 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il decreto del Reggente il Governo della Tripolitania serie A, n. 540, in data 27 maggio 1924 — ratificato dal R. decreto 25 settembre 1924, n. 1953 — col quale furono emanate alcune disposizioni in materia di affitti di immobili in quella Colonia;

Visto il decreto del Governatore della Tripolitania in data 15 aprile 1927 serie A, n. 219, con cui è stata prorogata a tutto il 30 giugno 1928 l'efficacia del predetto decreto 27 maggio 1924 del Reggente il Governo;

Ritenuto che tale provvedimento è inspirato a criteri di evidente opportunità politica ed economica, tenuto conto degli inevitabili abusi che l'abolizione del sistema vincolistico genererebbe a causa della presente limitata disponibilità degli alloggi, e della circostanza che le conseguenze di tali abusi ricadrebbero in special modo sulle classi meno abbienti;

Ritenuto quindi che il citato decreto governatoriale 15 aprile 1927, emanato in via di urgenza d'intesa col Ministro per le colonie, merita di essere ratificato;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1927, è data per ogni effetto piena ed intiera efficacia al decreto del Governatore della Tripolitania in data 15 aprile 1927, serie *A*, n. 219.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 52. — SIROVICH.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 13 ottobre 1927 - Anno V

Francia	71.88	Belgrado	32.30
Svizzera	352.85	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.12	Albania (Franco oro)	355 —
Olanda	7.355	Norvegia	4.83
Spagna	318.55	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.5525	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.3655	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.5825	Danimarca	4.90
Praga	54.40	Rendita 3,50 %	70.45
Romania	11.45	Rendita 3,50 % (1902)	64.50
Peso argentino Oro	17.76	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso argentino Carta	7.80	Consolidato 5 %	82.30
New York	18.29	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.30	Obbligazioni Venezie 3,50 %	71.60
Oro	352.91		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 10)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	575486	175 —	Cella *Maddalena* (vulgo Elena) di Giacomo, moglie di Fontana Camillo, dom. a Milano.	Cella *Maria Maddalena* (vulgo Elena) di Giacomo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	436484	390 —	Tramontano *Grazia* fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Fiore Maria Dolores fu Alfonso, ved. Tramontano, dom. a Marigliano (Caserta).	Tramontano *Maria Grazia* fu Giovanni Battista, minore ecc. come contro.
P. N. 4.50 %	9316	1 —	*Zavagnin* Filomena di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Padova.	*Zavagnini* Filomena di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	95859	35 —	Naddei Andrea e Federico fu Ciro, minori sotto la p. p. della madre *Roppolo* Chiara fu Michele, ved. Naddei, dom. a Marsiglia; con usuf. a *Roppolo* Chiara ecc. come sopra.	Naddei Andrea e Federico fu Ciro, minori sotto la p. p. della madre *Ruoppolo* Chiara fu Michele, ved. Naddei, dom. a Marsiglia; con usuf. a *Ruoppolo* Chiara ecc. come sopra.
»	254741	50 —	Coppi Cecilia di *Adamo* minore sotto la p. p. del padre, dom. a Varzo (Novara).	Coppi Cecilia di *Beniamino*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 settembre 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.